



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Niccolò Stanzani Maserati, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

rilevato che con ricorso rg. proc. unitario n. 38/2024 proposto ai sensi degli artt. 67 e ss. ccii, il sig. Abdelouahed Didast (cf: DDSBLH59E08Z330Q), nato a Ouled Bhar Kbar (Marocco) in data 08/05/1959 e residente in Campegine (RE), via Guido Rossa n. 42, ha chiesto che sia omologato il piano di ristrutturazione dei debiti proposto ai creditori che prevede, oltre il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati (entrambi riferiti al compenso dell'advisor legale), il pagamento dei crediti chirografi nella ridotta misura del 13,37%;

letta la relazione particolareggiata depositata dall'avv. Giovanni Zannetti, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 66, 67, 68 e 69 ccii;

ritenuto che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi di ammissibilità della domanda, il sig. DIDAST possa considerarsi consumatore nei termini di cui alla nozione fornita dall'art. 2, let. e), ccii, non avendo egli mai svolto attività imprenditoriale;

ritenuto, sotto il profilo oggettivo, che il ricorrente versi in una condizione di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. DIDAST per circa euro 100.000,00, accumulati per la quasi totalità nei confronti dell'Istituto di credito che, nell'anno 2005, ha erogato il mutuo per l'acquisto dell'abitazione;

osservato che il sig. DIDAST è assunto con contratto a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio medio netto mensile di euro 1.550,00 circa per dodici mensilità;

che il ricorrente percepisce, a titolo di assegno unico, la somma mensile di euro 166,00;



rilevato che il nucleo familiare è composto dall'attuale compagna (priva di occupazione lavorativa) e dai due figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, avuti dalla relazione con la ex moglie;

che la quantificazione delle spese familiari, indicate in euro 1.400,00 mensili circa, appare allo stato congrua;

osservato che il piano, sviluppato in un arco temporale di 4 anni, prevede il versamento da parte del debitore di una somma mensile di euro 300,00 per 13 mensilità all'anno, per complessivi euro 15.600,00;

che la provvista necessaria al fabbisogno del piano è ritratta dallo stipendio mensile del ricorrente, il cui rapporto di lavoro subordinato risulta stabile;

rilevato che il ricorrente non possiede beni (immobili o mobili registrati) aventi un qualche valore utile (l'unico bene di proprietà è un'autovettura di scarso valore necessaria a soddisfare le esigenze di lavoro e personali del sig. DIDAST);

osservato che l'art. 69 comma 1 ccii subordina l'ammissibilità della proposta alla verifica che la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata dal debitore con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto che la colpa possa reputarsi grave allorché la violazione dell'obbligo di diligenza sia di significativa evidenza e, dunque, quando il comportamento dell'agente si discosti in modo marcato dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare;

osservato, nella specie, che il sovraindebitamento del ricorrente è da ricondurre alle difficoltà incontrate nel rimborsare le rate del mutuo ipotecario contratto nel 2005 per l'acquisto dell'abitazione;

ritenuto che la condotta del debitore non possa reputarsi colpevole, tanto meno nella connotazione grave oggi richiesta dalla legge, tenuto conto delle condizioni di vita descritte in ricorso e confermate dal gestore della crisi, del reddito all'epoca disponibile e della garanzia rappresentata dal valore dell'immobile (poi liquidato a seguito di procedura esecutiva immobiliare);

osservato, inoltre e a conferma dell'assenza di colpa in capo al ricorrente, che le difficoltà nel versamento delle rate del mutuo (comunque pagate sino al 2013) sono iniziate a seguito del licenziamento comunicato nel 2010 e poi dichiarato illegittimo, che hanno posto il debitore in una incolpevole situazione di difficoltà finanziaria;

ritenuto, in base alle allegazioni di parte e all'esame della relazione particolareggiata del gestore della crisi, che il debitore non abbia assunto obbligazioni in maniera imprudente o senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o ancora che abbia colposamente



agito al fine di eludere e vanificare le cautele previste dall'art. 124-bis TUB;

ritenuto che il piano proposto sia quindi giuridicamente ammissibile;

che lo stesso risulti anche fattibile, tenuto conto, da un lato, dell'ammontare complessivo del reddito del ricorrente e, dall'altro, dell'ammontare delle spese preventivate, il tutto in relazione alla somma mensile rimessa nella disponibilità dei creditori;

viste le osservazioni della creditrice Prisma SPV Srl, che ha contestato in particolare la convenienza del piano rispetto all'alternativa rappresentata dalla prosecuzione dell'esecuzione individuale oggi in essere (procedura esecutiva R.G.E. n. 2196/2023 Trib. Reggio Emilia);

ritenuto, come affermato in modo condivisibile anche dal gestore della crisi, che la convenienza del piano debba essere valutata, non già nell'ottica del singolo creditore e dell'utile che questi potrebbe ritrarre dalla prosecuzione delle iniziative esecutive intraprese, bensì rispetto a quella di tutti i creditori e, quindi ed in ultima analisi, rispetto all'alternativa rappresentata dalla liquidazione controllata, che prevede una ripartizione dell'attivo tra tutti i creditori nel rispetto della regola della *par condicio creditorum*;

osservato dunque che il piano proposto dal ricorrente risulta senza dubbio più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto in particolare dell'assenza di beni utilmente liquidabili e del fatto che l'unico attivo disponibile è rappresentato dalla quota di reddito messa a disposizione dal debitore (euro 300,00 mensili per 13 mensilità), per un periodo di tempo maggiore rispetto a quello che la stessa somma (le spese familiari indicate appaiono infatti congrue) potrebbe essere riconosciuta ai creditori nell'ambito della liquidazione controllata (4 anni invece di 3);

ritenuto inoltre che, in caso di procedura liquidatoria, le spese vive e i costi in prededuzione subirebbero un prevedibile incremento rispetto a quelli previsti dal piano;

ritenuto in definitiva che debba dichiararsi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per il debitore di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta;

ritenuto sotto altro profilo che non sia emerso il compimento da parte del debitore di atti in frode ai creditori;

ritenuto che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, comma 1, ccii;



p.q.m.

visti gli artt. 67 e ss. CCII, così provvede:

I. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal sig. Abdelouahed Didast (cf: DDSBLH59E08Z330Q), nato a Ouled Bhar Kbar (Marocco) in data 08/05/1959 e residente in Campegine (RE), via Guido Rossa n. 42;

II. ai sensi dell'articolo 70, comma 8, ccii, ordina la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia, se già esistenti;

III. dispone che la presente sentenza sia notificata a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;

IV. dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;

V. dispone che, terminata l'esecuzione del piano, il gestore della crisi, sentito il debitore, presenti al Tribunale una relazione finale;

VI. dichiara chiusa la procedura.

Così deciso in Reggio Emilia il 08/05/2024.

il giudice

Niccolò Stanzani Maserati

